

Confapi. Cristian Camisa confermato presidente

Cristian Camisa è stato confermato presidente di Confapi per il prossimo triennio nel corso dell'Assemblea generale privata svoltasi oggi al Parco dei Principi Grand Hotel di Roma. Piacentino, 51 anni, Camisa è presidente e amministratore delegato della T.T.A., azienda che opera nel settore meccanico. Alla guida della Confederazione italiana delle Piccole e Medie industrie private italiane da novembre del 2022, è attualmente anche membro del Cese, il Comitato Economico e Sociale Europeo.

“Sono commosso e onorato – le prime parole del presidente Camisa dopo l’elezione – Ringrazio l’assemblea e tutte le imprenditrici e imprenditori di Confapi per la fiducia che mi è stata rinnovata. Una grande responsabilità nel rappresentare una parte così importante del sistema produttivo italiano in un momento storico così delicato e carico di sfide, tra cui quelle legate a innovazione e sostenibilità, per continuare a essere competitivi sui mercati internazionali. Continueremo a portare avanti con ancora più forza e determinazione le istanze delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori, staremo loro vicini, saremo il megafono delle loro esigenze senza compromessi e alchimie dialettiche”.

Nel corso del suo intervento in Assemblea, Camisa ha ricordato i risultati conseguiti in questo triennio da Confapi. “Abbiamo consolidato in modo significativo – ha detto – il nostro ruolo nel sistema della rappresentanza imprenditoriale italiana, ampliando la nostra presenza non solo nei principali tavoli decisionali nazionali, ma anche in quelli europei. Siamo rientrati nel Cnel, siamo stati riconfermati al Cese e siamo stati nominati nella Cabina di regia del Piano Mattei e dell’Internazionalizzazione. Sempre sul fronte dell’internazionalizzazione abbiamo stipulato protocolli d’intesa con Sace e Simest e collaboriamo fattivamente con Ice

per supportare le nostre aziende per massimizzare l'efficacia delle azioni internazionali sotto ogni punto di vista. Sul fronte della bilateralità, vero pilastro del welfare e dell'assistenza sanitaria per i nostri dipendenti, collaboriamo con Cgil, Cisl e Uil”.

Il Presidente ha quindi presentato il programma strategico per il suo prossimo mandato che metterà i territori ancora di più al centro della Confederazione. “La ricchezza di Confapi – ha sottolineato – risiede proprio nella pluralità dei nostri territori: farli dialogare, metterli in rete e valorizzarne le specificità significa rendere l'Associazione più forte, più rappresentativa e al servizio di chi fa impresa. Promuoveremo un'agenda di dialogo e proposte per affrontare le crisi industriali del Centro-Nord, il cuore produttivo del Paese, rafforzare le filiere, sostenere la transizione verde e digitale nonché valorizzare il capitale umano come leva di competitività e coesione. Per il Sud del Paese, invece, avvieremo un progetto che punterà su legalità, innovazione, reti e sviluppo sostenibile, creeremo sportelli territoriali e percorsi di formazione per dirigenti. Continueremo a svolgere il nostro ruolo all'interno delle Istituzioni, italiane ed europee, e a incidere sulle politiche industriali, promuovendo un modello di sviluppo fondato su innovazione, equità e competitività”.

“I prossimi tre anni saranno fondamentali per rimanere competitivi sui mercati nazionali e internazionali. Per farlo – ha concluso – vogliamo sempre di più essere un punto di riferimento come l'unica vera Confederazione della piccola e media industria privata italiana”.

L'assemblea di Confapi ha eletto all'unanimità Filiberto Martinetto presidente emerito della Confederazione che prende il posto di Maurizio Casasco che da oggi non ricopre più alcun ruolo all'interno di Confapi. Martinetto, 91 anni, è uno dei pilastri di Confapi dove ricopre l'incarico di Tesoriere nonché di Presidente della Commissione dei Saggi.

Camisa rieletto presidente nazionale di Confapi. Vavassori: “Ottima scelta a tutela delle nostre pmi”

Cristian Camisa è stato eletto per il **secondo mandato consecutivo** presidente nazionale di Confapi, la Confederazione delle piccole e medie imprese private italiane.

Piacentino, 51 anni, è presidente dell'azienda di famiglia T.T.A. (Tecno Taglio Acciai), impresa manifatturiera attiva dal 1976 nel campo del taglio, commercio e lavorazione di lamiera, acciai speciali ed inossidabili. Camisa viene così confermato alla guida di Confapi dopo il triennio 2023-2025.

Presenti a Roma, all'Hotel Parco dei Principi, per l'Assemblea elettiva nazionale la **delegazione lecchese di Confapi Lecco Sondrio** guidata dal presidente **Enrico Vavassori** e composta dai consiglieri **Paolo Bertoni, Piero Dell'Oca, Davide Gianola, Luigi Pescosolido, Luigi Rosa, Luigi Sabadini** e dal direttore dell'Associazione **Marco Piazza**.

“La rielezione del presidente Camisa rappresenta il naturale epilogo di un primo mandato condotto con elevata capacità, competenza e dedizione. Negli scorsi primi tre anni sono stati conseguiti risultati di rilievo per il nostro sistema: la presenza stabile presso gli organi legislativi nazionali ed europei costituisce un traguardo fondamentale che consente alle nostre imprese di far pervenire le proprie istanze sin dalle fasi iniziali del processo normativo”, dichiara Enrico

Vavassori.

Anna Masciadri
Ufficio stampa

Evento Inail e Ats Brianza per le aziende: martedì 2 dicembre 2025

ATS della Brianza, in collaborazione con ATS Insubria, Inail e Università del Salento, hanno organizzato per inizio dicembre un evento dedicato alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

“PMP 5.0: Sviluppo di strumenti tecnici e organizzativi a supporto di interventi di prevenzione per lo sviluppo di ecosistemi a rete resilienti”, martedì 2 dicembre 2025 dalle ore 9.15 alle ore 17.00 presso la sede di ATS Brianza in Viale Elvezia, 2 – Monza (sala “Argon” di Helios Hotel).

L'incontro è inserito nell'ambito del progetto BRIC. In particolare verranno presentati i risultati del progetto, valorizzando le buone pratiche emerse e stimolando il confronto tra professionisti, parti sociale, operatori e istituzioni impegnati nella prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

In allegato è disponibile la locandina dell'evento con le indicazioni per l'iscrizione.

L'evento formativo prevede l'assegnazione di 7,8 crediti ECM.

(SN/am)

[10992_2025_ATS_INAIL_Univ_Salento_Evento_Progetto_BRIC_PMP_5.0_02122025_Monza.pdf](#)
[Download](#)

Energy Release 2.0: approvate le regole operative del GSE e gli schemi contrattuali per l'attuazione del meccanismo

Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema per informare le Aziende Associate che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, con Decreto direttoriale n. 72 del 19 novembre 2025, ha approvato le **Regole Operative aggiornate dal GSE**, unitamente agli schemi contrattuali che disciplinano l'anticipazione e la successiva restituzione dell'energia nell'ambito del meccanismo Energy Release.

Di seguito il link al [comunicato del MASE](#).

Ricordiamo che l'Energy Release prevede per i clienti finali energivori l'**anticipazione per un periodo di 3 anni di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE** e delle relative garanzie di origine al prezzo di 65 €/MWh, in cambio dell'impegno delle imprese, singolarmente o in forma aggregata, alla realizzazione o potenziamento di impianti rinnovabili attraverso i quali, nei 20 anni successivi a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti stessi, l'energia anticipata dovrà essere restituita.

Il GSE dovrà rendere noto il quantitativo di energia assegnato in funzione delle manifestazioni di interesse pervenute da

parte delle imprese elettrivore, rimodulato rispetto al volume previsto dal Bando e procedere entro la fine dell'anno alla stipula dei contratti di anticipazione, assicurando l'erogazione dell'energia a prezzo calmierato con effetto dal 1° gennaio 2025.

Nei primi mesi del 2026 sarà avviata la procedura competitiva gestita dal GSE per l'assegnazione degli obblighi di realizzazione dei nuovi impianti rinnovabili destinati alla restituzione ventennale dell'energia anticipata. Gli impianti dovranno essere completati entro 40 mesi dalla firma dei contratti.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

Preposto: come esercitare il ruolo di vigilanza per la sicurezza

Come noto, il testo unico della sicurezza [D.lgs. 81/2008](#) assegna alla figura del preposto alcuni obblighi di vigilanza dei suoi sottoposti, sul rispetto delle norme di sicurezza applicabili.

In particolare, l'art. 19 del decreto 81/2008 prevede a carico del Preposto quanto segue:

1. **Sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

2. In caso di **rilevazione di non conformità comportamentali** in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza
3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i diretti superiori.

Per documentare lo svolgimento di questo compito, si propone in allegato un fac-simile, eventualmente personalizzabile, di **Modulo per la Registrazione dell'Attività di Vigilanza del Preposto**.

Il modulo può essere utilizzato anche come strumento per adempiere gli obblighi di verifica di efficacia della formazione sicurezza ricevuta dal personale, come descritto nella circolare Confapi 636 del 13 novembre 2025.

In sintesi, il modulo allegato permette di:

- **formalizzare e verbalizzare l'attività di Vigilanza** che il [Preposto](#) ha l'obbligo di svolgere secondo quanto previsto dall'art. 19 del [D. Lgs. 81/08](#), con particolare riferimento alle modifiche apportate dalla Legge 215/2021.
- **documentare con una checklist di valutazione, l'efficacia dell'attività formativa svolta**, osservando il lavoratore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso la verifica dei comportamenti durante l'esercizio delle proprie mansioni sul posto di lavoro. In questo caso le checklist compilate dai preposti dovranno essere analizzate durante la riunione periodica per verificare il raggiungimento dei risultati attesi dalla formazione (Accordo CSR n.59 del 17/04/2025

parte IV – indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi – verifica dell'efficacia della formazione, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa).

Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per supportare le imprese nell'applicazione di quanto sopra.

(SN/am)

[10987_Mod_VIGILANZA_PREPOSTO_Registrazione_attivita.docx](#)

[Download](#)

[10989_Mod_VIGILANZA_PREPOSTO_Registrazione_attivita.pdf](#)

[Download](#)

Rentri: dal 15 dicembre 2025 scatta l'obbligo di iscrizione per il terzo gruppo di imprese

Rentri significa Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, Il passaggio al RENTRI è graduale e coinvolge le imprese in tre raggruppamenti e in tre fasi temporali.

Si allega pdf con il dettaglio degli obblighi e delle tempistiche.

Dopo l'avvio del sistema, avvenuto il 13/02/2025, ora ci si avvicina alla **terza fase**, quella in cui **le imprese sotto i 10 addetti, con rifiuti pericolosi**, che hanno potuto utilizzare finora il nuovo modello di registro in formato cartaceo, vidimato in camera di commercio, devono passare alla registrazione digitale, dematerializzata.

C'è tempo due mesi: **dal 15 dicembre ed entro il 13 febbraio**

2026 si devono iscrivere al RENTRI e usare i servizi disponibili sul web, tutte le **imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi**. L'iscrizione si può anticipare in modo volontario: dal momento in cui ci si iscrive bisogna utilizzare il sistema. Occorre dunque accedere all'area "operatori" del [sito del Rentri e seguire le istruzioni](#), accedendo con le credenziali del datore di lavoro e in seguito indicando le altre figure "incaricate" che potranno in seguito accedere a Rentri con il proprio Spid.

Si segnala il [Tutorial](#) per la procedura di iscrizione.

Nell'area [DEMO](#) è possibile provare l'iscrizione, come si definiscono le unità locali, come si assegnano i registri cronologici di carico e scarico, come si individuano gli incaricati e i sub-incaricati.

Nell'area [FORMAZIONE](#) del sito è possibile consultare tutorial, slide, guide e faq.

Confapi Lecco Sondrio organizza corsi di gruppo da 2 ore, in particolare il 24/11 e il 1/12, per iscriversi, consultare la pagina dell'[area formazione dedicata](#).

Silvia Negri resta a disposizione per eventuali necessità, sia al telefono sia attraverso assistenza in azienda (moduli da 2 ore): silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

[10996_41A_-_RENTRI_tempistiche-di-iscrizione-ed-adempimenti.pdf](#)
[Download](#)

Il versamento dell'acconto delle imposte con l'adesione al concordato preventivo biennale

Entro il **1° dicembre 2025** (in quanto il 30 novembre è domenica) i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare saranno chiamati alla cassa per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP (e delle relative imposte sostitutive e addizionali) relativi al 2025.

In proposito, occorre tenere presente che, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), operano **regole particolari**. Infatti, l'art. 20 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Relativamente al periodo d'imposta 2025, occorre quindi distinguere tra:

- contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio **2025-2026**, per i quali il 2025 è il primo periodo della relativa applicazione;
- contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio **2024-2025**, per i quali il 2025 è il secondo periodo della relativa applicazione.

Nell'ipotesi di cui al primo punto, se è utilizzato il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette, in aggiunta all'acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello REDDITI 2025, è dovuta una **maggiorazione** pari al **10%** della differenza, se positiva, tra:

- il reddito concordato (per il 2025, si tratta dell'importo indicato nel rigo P06 del modello CPB);

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, si tratta dell'importo indicato nel rigo P04 del modello CPB).

In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata **pro quota** dai singoli soci o associati.

Nell'ipotesi del consolidato fiscale, dal momento che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante, per il primo periodo d'imposta di adesione al CPB la "consolidata" deve comunicare alla "consolidante" l'eventuale applicazione della suddetta maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il "metodo storico" (FAQ Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4).

Sempre riguardo ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, anche con riferimento all'IRAP, se l'acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all'acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una **maggiorazione** pari al **3%** della differenza, se positiva, tra:

- il valore della produzione netta concordato (per il 2025, indicato nel rigo P08 del modello CPB);
- il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, indicato nel rigo P05 del modello CPB).

Se l'acconto è determinato sulla base del criterio **previsionale**, la seconda rata è calcolata come differenza tra (art. 20 comma 2 lett. c) del DLgs. 13/2024):

- l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
- quanto versato con la prima rata.

Venendo ora all'ipotesi in cui il 2025 sia il **secondo periodo** di applicazione del CPB in conseguenza dell'adesione effettuata per il biennio 2024-2025, se si utilizza il metodo storico, l'acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.

In pratica, l'acconto è determinato sulla base del rigo "**Differenza**" del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Infatti, il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB (FAQ Agenzia delle Entrate 28 maggio 2025).

Invece, sempre nel caso in cui il 2025 sia il **secondo periodo** di applicazione del CPB, l'acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025 (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); tuttavia, tale scelta potrebbe rendere più gravoso l'acconto, tenuto conto del tendenziale aumento del reddito concordato 2025 rispetto a quello accettato per il periodo precedente e dell'incidenza dell'imposta sostitutiva che si potrebbe decidere di liquidare nel modello REDDITI 2026.

(MF/ms)

Cessione intra UE: chiarimenti sui mezzi di prova

Per dimostrare che i beni trasferiti a un soggetto passivo in altro Stato membro sono stati oggetto di una **cessione intracomunitaria** può essere offerto – e deve essere valutato dalle autorità fiscali – **qualsiasi mezzo di prova**, qualora il cedente non sia in grado di fornire gli elementi previsti dall'art. 45-*bis* del regolamento Ue 282/2011.

Con questo principio, contenuto nella sentenza 13 novembre 2025 relativa alla causa C-639/24, la Corte di Giustizia ha fatto prevalere, ancora una volta, il principio di **neutralità fiscale**, ribadendo che la non imponibilità IVA sancita dall'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce non può essere messa in discussione laddove “siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 20; *cfr.* anche causa C-21/16, *Euro Tyre*).

Fra i requisiti indispensabili al fine di beneficiare del regime di favore, il citato art. 138 della direttiva 2006/112/Ce richiede che il bene ceduto sia **spedito** o **trasportato** al di fuori dello Stato membro del venditore a destinazione di altro territorio Ue. La norma, tuttavia, non subordina la concessione della non imponibilità alla circostanza che il cedente “sia in possesso di elementi di prova specifici” (causa C-639/24, punto 17).

A tale scopo, viene in aiuto l'art. 45-*bis* del regolamento Ue 282/2011, con il quale vengono stabilite, al paragrafo 1, alcune **presunzioni relative** che differiscono a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell'acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per conto della parte che vi è obbligata.

Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti o

trasportati nello Stato membro di destinazione se il venditore, oltre alla propria dichiarazione in tal senso, è in grado di produrre **alternativamente**:

- almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, fra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere;
- uno degli elementi di prova previsti al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che attesti l'arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato Ue che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.

Nel diverso caso in cui la spedizione o il trasporto dei beni siano stabiliti **in capo all'acquirente**, è necessario che il fornitore disponga, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dallo stesso acquirente che certifichi l'avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

Si tratta di **presunzioni relative** che possono essere confutate dalle autorità fiscali (art. 45-*bis* par. 2).

Nel fatto di causa oggetto della sentenza in commento (C-639/24), veniva contestata a una società croata la non imponibilità IVA relativa a una cessione di tronchi di quercia a un soggetto passivo sloveno, in ragione della non conformità della documentazione prodotta dalla cedente rispetto a quanto

previsto dal più volte citato art. 45-*bis*.

Opponendosi ai rilievi dell'Amministrazione finanziaria nazionale, il venditore sosteneva che la norma consentirebbe di dimostrare più facilmente che sussistono le condizioni per beneficiare della non imponibilità di cui all'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, tuttavia i soggetti passivi che non siano in possesso della documentazione di cui all'art. 45-*bis* dovrebbero comunque poter **dimostrare** che, nella sostanza, tutte le **condizioni** richieste per beneficiare della non imponibilità di cui all'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce siano soddisfatte.

È dello stesso avviso la Corte di Giustizia, la quale ricorda che l'art. 45-*bis* "**non elenca in modo esaustivo** gli elementi di prova necessari per dimostrare l'esistenza di una cessione intracomunitaria" (causa C-639/24, punto 16).

D'altro canto, se i venditori non avessero la facoltà di avvalersi di ulteriori e differenti elementi probatori, coloro che non possono disporre della documentazione prevista dalla norma sarebbero privati del regime di favore anche nell'ipotesi in cui la cessione intracomunitaria avesse "effettivamente avuto luogo" (causa C-639/24, punto 19).

È appena il caso di sottolineare che, in ambito **nazionale**, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 12/2020, ha precisato, in conformità con i principi unionali, che l'art. 45-*bis* non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare "norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA".

(MF/ms)

Istat indice ottobre 2025

Comunichiamo che l'indice Istat di ottobre 2025, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 1,8% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,35%.
(MP/ms)

Valute estere ottobre 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre2025 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	151,0818
Peso Argentino	1664,9908

Dollaro Australiano	1,7781
Real Brasiliano	6,2614
Dollaro Canadese	1,628
Corona Ceca	24,3154
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	8,281
Corona Danese	7,468
Yen Giapponese	176,1526
Rupia Indiana	102,8353
Corona Norvegese	11,6633
Dollaro Neozelandese	2,0198
Zloty Polacco	4,2488
Sterlina Gran Bretagna	0,87155
Nuovo Leu Rumeno	5,0872
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,163
Rand (Sud Africa)	20,0976
Corona Svedese	10,9699
Franco Svizzero	0,9289
Dinaro Tunisino	3,4056
Hryvnia Ucraina	48,4752
Forint Ungherese	389,9117

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle

restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)